



MENZIONE SPECIALE  
AL PREMIO  
di Città Verde  
3<sup>a</sup> categoria  
(oltre i 100.000 abitanti)



## COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO AMBIENTE, PARCHI E VERDE

*Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale*

**Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di  
spazi destinati a verde pubblico**

**settembre 2012**



## **ARTICOLO 1 - Finalità**

1. Il Comune di Cagliari, nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente regolamento intende affidare aree e spazi verdi di proprietà o di gestione comunale , liberi da ogni gravame e non soggetti a manutenzione o gestione onerosa, a cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche, circoli terza età ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, come meglio indicati all'art. 4 (soggetti affidatari), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistamate a verde dal Comune e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti. Le attività consentite ed oggetto del presente regolamento sono quelle di cui al successivo articolo 2.

2. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Il Comune si avvarrà, per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento, dei propri organi.

3. L'affidamento degli spazi a verde nel territorio di Pirri avverrà di concerto con la Municipalità.

4. Gli altri Enti pubblici proprietari di aree verdi ricadenti nel Comune potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune le aree di loro proprietà per le finalità di cui al presente Regolamento.

## **ARTICOLO 2 – Oggetto e disciplina**

1. L'affidamento delle aree verdi libere da vincoli di cui al comma 1 dell'art. 1, prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4 di spazi ed aree verdi di proprietà comunale nel rispetto delle normativa vigente. Le attività che i soggetti affidatari possono erogare nelle aree verdi concesse secondo il presente regolamento sono quelle rivolte al mantenimento, conservazione e miglioramento agronomico, ambientale e paesaggistico delle aree già sistamate a verde dal Comune e/o alla riqualificazione a verde delle nuove aree. Le attività oggetto dell'affidamento prevedono obbligatoriamente la relativa manutenzione agronomica delle suddette aree.

2. L'affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di affidamento", con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.

3. Nelle aree verdi concesse per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento sono vietate le attività a scopo di lucro, ad eccezione di quelle attività eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

4. Il Comune predisponde iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

5. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

## **ARTICOLO 3 – Aree ammesse**

1. Ai fini dell'affidamento per spazi a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde a specifica destinazione urbanistica (S3 o GS) ed inoltre quelle già conformate a verde e direttamente gestite dal Comune e più in particolare:

- Aiuole;
- Giardini;
- Fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano, rotatorie e spartitraffico;
- Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
- Altri spazi a verde;
- Fioriere ed aiuole mobili donate dai privati o enti pubblici secondo le prescrizioni dettate dal Comune;
- Inculti destinati a verde

2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'affidamento sarà pubblicato unitamente al presente Regolamento, e dopo l'approvazione di quest'ultimo sul portale del Comune, e sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio e nel sito istituzionale.

3. Gli elenchi di cui al precedente comma 2 non sono tassativi, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1, ma non comprese nei suddetti elenchi, di proprietà del Comune. Queste richieste saranno valutate dal Servizio Ambiente, Parchi e Verde, con il coinvolgimento degli altri Servizi comunali eventualmente interessati.

4. L'elenco delle specie botaniche da indicare nei progetti di riconversione delle aree di cui al successivo art. 5, punto 2 sarà predisposto e reso pubblico a cura del Servizio Ambiente, Parchi e Verde. Detto elenco non è tassativo ma suscettibile d'integrazioni, eventualmente proposte dai soggetti adottanti, previo parere positivo del Servizio.

#### **ARTICOLO 4 – Soggetti ammessi**

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:

- a. cittadini e residenti singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
- b. organizzazioni di volontariato;
- c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- d. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
- e. istituzioni ed enti pubblici.

2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono indicare un proprio referente.

#### **ARTICOLO 5- Interventi ammessi**

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate devono comprendere:

1. Intervento Ordinario - la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia, raccolta e differenziazione dei rifiuti solidi urbani e dei residui del verde, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.

2. Intervento Straordinario - la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, micro orti urbani, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo del Servizio Ambiente, Parchi e Verde del Comune. I lavori di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere autorizzati e concordati con i tecnici del Servizio Ambiente, Parchi e Verde.

Gli interventi di cui sopra sono interamente a carico dei soggetti affidatari, comprese le spese d'allacci alle reti, idriche ed elettriche. Per quanto riguarda l'individuazione del responsabile deputato al pagamento del conferimento e dello smaltimento dei rifiuti differenziati a siti autorizzati, prodotti dai soggetti affidatari nell'area ad essi affidata, questa viene stabilita preliminarmente all'affidamento dal Servizio Ambiente, Parchi e Verde, tra il soggetto affidatario ed il Comune, a seconda della natura dell'affidamento e della tipologia dell'area. Così come preliminarmente all'affidamento viene stabilita dal citato Servizio Comunale se il pagamento dell'onere di smaltimento debba essere o meno ripartito in quote tra il soggetto affidatario ed il Comune.

#### **ARTICOLO 6- Richiesta d'affidamento ed individuazione dell'affidatario**

1. La richiesta d'affidamento deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune, secondo la modulistica proposta dal Comune. L'affidatario viene individuato mediante il ricorso alla procedura d'affidamento a sportello.

2. Per richieste d'intervento ordinario (art. 5 comma 1), il Servizio Ambiente, Parchi e Verde una volta affidata l'area al soggetto prescelto, predisponde la convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa con l'affidatario. In detta convenzione verrà tenuto conto dei criteri di selezione che prevedono: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento.

3. In caso di interventi di carattere straordinario (art. 5 comma 2) o insistenti su aree di particolare interesse (valutazione rimessa al Comune), la richiesta di affidamento corredata dalla necessaria documentazione, come di seguito descritta, viene esaminata dalla Giunta Comunale che, acquisito il parere della Municipalità competente (se interessante il territorio di Pirri) e valutata la richiesta, delibera l'assegnazione in affidamento dell'area verde, dando nel contempo mandato al Servizio Ambiente, Parchi e Verde per la stipulazione della convenzione.

4. L'affidamento si realizza attraverso la stipulazione di una convenzione fra il soggetto affidatario e il Comune.

5. La proposta di affidamento deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria (art. 5 n. 1) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- I. rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;
- II. piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;

b) se gli interventi sull'area prevedono la riqualificazione e manutenzione (art. 5 n. 2) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- I. descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativa documentazione fotografica;
  - II. relazione descrittiva e tavole di progetto (a firma di dottore agronomo/forestale o perito agrario od agrotecnico) dell'intervento di riqualificazione dell'area verde redatto dal soggetto affidatario, con il dettaglio degli interventi previsti, la specifica delle piante da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche indicate dal Servizio Ambiente, Parchi e Verde ed il successivo piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;
  - III. l'indicazione della ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori e il possesso dei requisiti di legge richieste per le imprese esecutrici di lavori pubblici.
6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
7. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto floristico, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che il Comune si riserva di determinare.
8. Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
9. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.
- ARTICOLO 7 – Oneri e obblighi a carico dei soggetti affidatari**
1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione.
  2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione del Servizio Ambiente, Parchi e Verde ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere compatibili con le normative vigenti.
  3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
  4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.
  5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
  6. E' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari, con la sola esclusione di quelli ammessi per la lotta biologica in ambiente urbano, per tutti gli interventi di cui all'art. 5. Qualunque intervento si

dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Servizio Ambiente, Parchi e Verde.

7. Il Comune effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 comma 3.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati al Servizio Ambiente, Parchi e Verde, onde consentire l'adozione dei necessari interventi.

9. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.

10. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 o dalla cattiva manutenzione degli spazi affidati. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 5.

11. Il soggetto affidatario deve operare nel rispetto delle normative di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale, ad eccezione delle eventuali strutture amovibili che, al termine della convenzione, devono essere rimosse.

13. È consentita l'utilizzazione delle bocchette d'irrigazione laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata per le necessità derivanti dall'atto di Convenzione. E' vietato l'uso delle bocchette antincendio.

14. L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Cagliari e la dicitura "questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da" seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. E' fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Il cartello indicante i dati dell'affidatario, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- dimensione massima del cartello cm 100 (orizzontale) x 70 (verticale);
- altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 100 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo;
- numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq. di area affidata;
- il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione.

La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento.

Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

## **ARTICOLO 8 – Partecipazione del Comune**

1. La partecipazione del Comune è limitata alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.
2. Rimane a carico del Comune la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla sola connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area.
3. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.
4. Il Comune, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

## **ARTICOLO 9 – Durata e rilascio dell'affidamento**

1. La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare tre anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione. La convenzione può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.
2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, oppure il mancato rispetto delle conseguenti richieste del Comune (come da art. 7 n. 7), nonché ed oppure il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in convenzione, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa.
4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Servizio Ambiente, Parchi e Verde, con un anticipo di almeno 30 giorni.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata. La risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

## **ARTICOLO 10 – Responsabilità**

Fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 2, il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

## **ARTICOLO 11 – Contenzioso e foro competente**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.

2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Cagliari.